



Edoardo Maria Moroni
Notaio

Via Gabrio Serbelloni, 11
20122 Milano
Tel: 02.36528381
Via Fissiraga, 10
26900 Lodi
Tel: 0371.420084
emoroni@nirnotai.it

N. 161 Rep.

N. 86 Racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di giugno,
30 giugno 2020

in Milano, Via Gabrio Serbelloni n. 11,
davanti a me Avv. EDOARDO MARIA MORONI, Notaio in Milano,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,
è comparsa la signora:

- Siciliano Alberta nata a Reggio di Calabria il 9 aprile
1986, domiciliata per la carica presso la sede
dell'associazione di cui infra, la quale dichiara di
intervenire al presente atto non in proprio bensì in qualità
di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in legale
rappresentanza dell'associazione:

"PREVIP Fondo Pensione"

con sede legale in Milano, Viale Vittorio Veneto n. 18,
iscritta alla Sezione Speciale I dell'Albo Fondi Pensione
tenuto dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi
Pensione) al numero 1241, codice fiscale 97082790151;
di seguito denominato "Fondo PREVIP".

Detta comparsante, della cui identità personale io Notaio
sono certo, nella sua predetta qualità, mi richiede di
redigere il verbale dell'assemblea dei delegati della
suddetta associazione, limitatamente al primo punto di parte
ordinaria ed alla parte straordinaria, riunitasi, in prima
convocazione, in data 29 giugno 2020 alle ore 15,00
(quindici e minuti zero) presso la sede del "Fondo PREVIP"
in Milano, Viale Vittorio Veneto n. 18, per discutere e
deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

In seduta Straordinaria:

1. Progetto di Fusione per incorporazione del Fondo Pensione
per il Personale del Gruppo Helvetia

In seduta Ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre
2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.

2. Andamento della gestione previdenziale, finanziaria e
amministrativa del Fondo.

3. Elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione di
Previp Fondo Pensione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Elezione dei membri del Collegio Sindacale di Previp
Fondo Pensione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Varie ed eventuali.

Al che aderendo, io Notaio, avendo assistito ai lavori della
detta assemblea in virtù di espressa richiesta fattami dagli
organi dell'associazione, essendo presente di persona presso
il luogo di convocazione ed in collegamento in

Registrato a Milano DP II

il 02/07/2020

al n. 47292

Serie 1T

Euro 245,00

videoconferenza tramite la piattaforma "CISCO Webex", do atto che i lavori della detta assemblea si sono svolti come segue.

"Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 17.1 del vigente statuto la componente la quale

dichiara, constatata e fa constare

- che la convocazione è avvenuta nelle forme e nei termini previsti dall'art. 17.7 dello statuto, mediante messaggio di posta elettronica spedito a tutti gli aventi diritto in data 12 giugno 2020;

- che l'avviso di convocazione, come consentito dall'art. 106, commi 2 e 8-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito, per brevità "Decreto") e dalla circolare COVIP Prot. n. 1096 dell'11 marzo 2020 (di seguito "Circolare COVIP"), anche in deroga alle disposizioni statutarie, ha previsto:

* la possibilità per i legittimati all'intervento di partecipare ai lavori assembleari mediante collegamento in videoconferenza tramite la suddetta piattaforma "CISCO Webex" (idonea a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto), secondo le istruzioni indicate nel medesimo avviso;

* la possibilità di esprimere il voto anche in via elettronica mediante la piattaforma ELIGO dal 22 giugno 2020 alla data della presente assemblea, secondo le istruzioni specificate nel medesimo avviso;

- che, come consentito dall'art. 106, commi 2 e 8-bis del "Decreto" e dalla "Circolare COVIP", essa medesima Presidente ed il Notaio verbalizzante non si trovano nel medesimo luogo, essendo solo quest'ultimo presente di persona nel luogo di convocazione (oltre che collegato in videoconferenza);

- che sono intervenuti, in proprio e per delega, mediante espressione del voto in via elettronica antecedentemente all'apertura dei lavori assembleari, ai sensi dell'art. 106, commi 2 ed 8-bis del "Decreto" e dell'art. 2370, comma 4, c.c., n. 29 (ventinove) delegati dei soci aderenti e n. 30 (trenta) delegati dei soci beneficiari; precisato che dei suddetti delegati, n. 19 (diciannove) delegati dei soci aderenti e n. 20 (venti) delegati dei soci beneficiari sono collegati in videoconferenza; il tutto come risulta dall'elenco presenze che, firmato dalla componente e da me Notaio si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- che è assente unicamente la delegata dei soci aderenti signora Laura Sebastiani;

- che, pertanto, sono complessivamente intervenuti n. 59 (cinquantanove) delegati su 60 (sessanta), essendo raggiunti il quorum costitutivi di cui all'art. 17 commi 2 e 3 dello statuto, tanto per la parte ordinaria, che per quella

straordinaria all'ordine del giorno;

- che si è accertata dell'identità e della legittimazione degli intervenuti;

- che sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, tutti collegati in videoconferenza, essa medesima, Presidente, ed i signori Davide Alliori e Jonathan Furiosi, Consiglieri; essendo assenti giustificati il signor Roberto Conte, Vice Presidente, ed i signori Giancarlo Berera, Claudio Cherchi, Giuseppe Mangia, Pierluigi Marabelli, Angelo Fabio Ostuni e Vincenzo Saporito, Consiglieri;

- che sono presenti, per il Collegio dei Sindaci, tutti collegati in videoconferenza, il signor Ezio Sada, Presidente, ed i signori Davide Dorigo e Giuseppe Gonzaga, Sindaci; essendo assente giustificato il signor Claudio Marchetto, Sindaco;

- che è presente nel luogo di convocazione e collegato in videoconferenza il Responsabile del Fondo e Direttore Generale signor Gian Carlo Biagini;

- che, col consenso degli intervenuti, è presente nel luogo di convocazione e collegata in videoconferenza la signora Palmilena Dibennardo per coadiuvare lo svolgimento dei lavori dal punto di vista tecnico ed organizzativo;

- che, pertanto, l'assemblea risulta regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

La Presidente, quindi, previamente autorizzata dagli intervenuti alla modifica dell'ordine di discussione degli argomenti all'ordine del giorno, inizia la trattazione dal punto 1 della parte ordinaria (*Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti*).

All'uopo, la Presidente premette che la presente assemblea è chiamata all'approvazione del bilancio di esercizio in data successiva al termine indicato dall'articolo 32.2 dello statuto, in applicazione della normativa emergenziale di cui all'art. 106, commi 1 e 8-bis del "Decreto Cura Italia" e della "Circolare COVIP".

Quindi, la Presidente, illustrata la relazione sulla gestione degli amministratori, cede la parola al Consigliere Jonathan Furiosi il quale espone all'assemblea il progetto di bilancio di esercizio del "Fondo PREVIP" al 31 dicembre 2019 (approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2020), soffermandosi, in particolare, sui dati relativi allo stato patrimoniale ed al conto economico condensati e dà atto che il bilancio è stato redatto tenendo in considerazione, altresì, i contenuti delle delibere COVIP del 17 giugno 1998 e del 16 gennaio 2002.

In seguito, la Presidente invita il sindaco Giuseppe Gonzaga, a dare lettura della relazione del collegio

sindacale (contenente in un unico documento sia la "Relazione dei revisori indipendenti ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2013 n. 39", sia la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2 c.c."). Sulla base dei controlli e degli accertamenti eseguiti, il Collegio conferma che il bilancio posto all'approvazione dell'assemblea corrisponde alle risultanze della contabilità sociale per quanto riguarda la forma e che il contenuto è stato redatto nel rispetto delle vigenti normative e esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio, la relazione sulla gestione degli amministratori e la relazione del collegio sindacale, documenti tutti che la Presidente dà atto essere stati depositati in copia presso la sede del "Fondo PREVIP" dal 28 maggio 2020 sino alla data della presente assemblea, affinché gli aderenti potessero prenderne visione, ai sensi dell'art. 32.3 dello statuto, in un'unica fascicolazione, firmati dalla comparente e da me Notaio, si allegano al presente verbale sotto la lettera "B".

Dopo breve discussione, nessuno chiedendo la parola, la Presidente invita il signor Fabio Croci a votare, essendo l'unico tra gli intervenuti a non aver votato elettronicamente sul presente punto all'ordine del giorno.

L'assemblea, a maggioranza degli intervenuti, con voto espresso in via elettronica, ad eccezione del delegato Fabio Croci che ha espresso il proprio voto oralmente, essendosi astenuti i delegati Giuseppe Mangia e Luca Mastromatteo, secondo l'accertamento fattone dalla Presidente,

DELIBERA

1) preso atto della relazione sulla gestione degli amministratori e della relazione del collegio sindacale, di approvare il bilancio di esercizio del "Fondo PREVIP" al 31 dicembre 2019.

Esaurita la trattazione e la deliberazione su quanto al punto 1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno, la Presidente passa alla trattazione del punto di parte straordinaria (*Progetto di Fusione per incorporazione del Fondo Pensione per il Personale del Gruppo Helvetia*).

A tal proposito, la Presidente espone all'Assemblea i motivi che rendono opportuna la fusione per incorporazione del "Fondo Pensione per il Personale del Gruppo Helvetia", iscritto alla Sezione Speciale I dell'Albo dei Fondi pensione con il n. 1566, con sede legale in Milano, Via G.B. Cassinis n. 21 (di seguito "Fondo Helvetia").

Indi la Presidente illustra all'assemblea il progetto di fusione, precisando che lo stesso è stato redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 33, comma 2, lettera b) del Regolamento COVIP, adottato con Deliberazione del 15 luglio 2010, come modificato e integrato con Deliberazione del 7

maggio 2014 (di seguito "Regolamento COVIP"), e dando atto:

- che i fondi coinvolti nell'operazione di fusione appartengono alla medesima tipologia, essendo fondi pensione preesistenti a contribuzione predefinita;
- che le politiche di investimento dei comparti assicurativi dei due fondi sono tra loro comparabili trattandosi di gestioni assicurative con garanzia di rendimento collegate a gestioni separate di imprese di assicurazione;
- che gli iscritti al fondo incorporando, a seguito della fusione, potranno accedere a una proposta previdenziale maggiormente articolata e ottenere, dall'impiego delle proprie risorse, combinazioni rischio/rendimento efficienti nell'arco temporale coerente con i personali bisogni previdenziali;
- che il passaggio dal fondo incorporando al fondo incorporante avverrà senza spese o oneri alcuni a carico degli iscritti;
- che il passaggio dal fondo incorporando al fondo incorporante avverrà senza soluzione di continuità nella gestione delle posizioni individuali interessate all'operazione di fusione; precisato che l'attivo netto destinato alle prestazioni del fondo incorporando è pari, al 31 dicembre 2019, ad Euro 44.356.746,03 (quarantaquattromilionitrecentocinquantaseimilasettecentoquarantasei virgola zero zero);
- che il vigente statuto dell'incorporante "Fondo PREVIP", che trovasi allegato al progetto di fusione, non subirà modificazioni derivanti dall'operazione di fusione;
- che per effetto della approvanda operazione, non essendoci fusione tra i comparti finanziari, non è richiesta alcuna operazione di concambio;
- che non sono altresì richieste operazioni particolari che riguardino i comparti assicurativi;
- che la fusione produrrà effetti civili dal giorno di stipula dell'atto notarile di fusione mentre le operazioni del fondo incorporando saranno imputate al bilancio del fondo incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi degli artt. 42-bis e 2504-bis c.c..

Prosegue la Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dando lettura della relazione dell'organo amministrativo di cui agli artt. 42-bis e 2501-quinquies c.c..

Con riferimento al rispetto del procedimento di fusione di cui alla normativa legislativa e regolamentare, la Presidente, premettendo che ai sensi degli artt. 42-bis e 2505-quater c.c., non partecipando alla fusione società con capitale rappresentato da azioni, i termini di cui agli artt. 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, c.c. sono dimezzati, dà atto:

- che in data 6 febbraio 2020 e 13 marzo 2020 il progetto di

fusione è stato approvato dai Consigli di Amministrazione rispettivamente del "Fondo PREVIP" e del "Fondo Helvetia";

- che in data 19 marzo 2020 sia il "Fondo PREVIP", sia "Fondo Helvetia" hanno trasmesso alla COVIP l'apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, corredata della delibera di approvazione del progetto assunta dal relativo organo di amministrazione, del progetto di fusione e, limitatamente al "Fondo PREVIP", della relazione del responsabile del fondo, il tutto come prescritto dai commi 1 e 2 dell'articolo 33 del "Regolamento COVIP";

- che in data 26 maggio 2020 e 21 maggio 2020, il progetto di fusione è stato pubblicato nel sito Internet, rispettivamente, del "Fondo PREVIP" e del "Fondo Helvetia" ai sensi degli artt. 42-bis e 2501-ter, commi 3 e 4, c.c.;

- che, ai sensi degli artt. 42-bis e 2501-quater, comma 2, c.c., le situazioni patrimoniali dei Fondi coinvolti sono sostituite dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la cui approvazione, per il "Fondo PREVIP", è avvenuta con la delibera, come sopra verbalizzata;

- che, in assenza di un rapporto di cambio, non è stata redatta la relazione degli esperti di cui agli artt. 42-bis e 2501-sexies c.c.;

- che, ai sensi degli artt. 42-bis e 2501-septies c.c. e dell'art. 33, comma 3 del "Regolamento COVIP", il progetto di fusione, con la relativa documentazione, le relazioni di cui all'art. 2501-quinquies c.c., ed i bilanci degli ultimi tre esercizi dei fondi partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale, sono rimasti depositati in copia nelle rispettive sedi dei fondi medesimi nei termini di legge e di regolamento.

Infine la Presidente, nella sua qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione informa l'assemblea che non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede del fondo e la data della presente assemblea.

Il progetto di fusione e la relazione dell'organo amministrativo, firmati dalla comparente e da me Notaio, si allegano al presente verbale, in un'unica fascicolazione, sotto la lettera "C".

Dopo breve discussione, nessuno chiedendo la parola, la Presidente proclama l'esito della votazione, avvenuta per tutti gli intervenuti in via elettronica.

L'assemblea, a maggioranza degli intervenuti, essendosi astenuti i delegati Maurizio Cartia e Elisa Evangelista, secondo l'accertamento fattone dalla Presidente:

DELIBERA

2) di approvare il progetto di fusione per incorporazione del "Fondo Pensione per il Personale del Gruppo Helvetia" in

"PREVIE Fondo Pensione", approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 13 marzo 2020 e 6 febbraio 2020, come sopra allegato;

3) di dare mandato al legale rappresentante pro tempore per dare esecuzione a tutto quanto sopra deliberato, in particolare per l'espletamento di tutte le richieste formalità pubblicitarie l'esecuzione nonché per la sottoscrizione dell'atto di fusione, esaurita la fase deliberativa, cosicché lo stesso possa ritenersi munito di ogni occorrente potere.

La trattazione della parte dell'ordine del giorno oggetto della presente verbalizzazione termina alle ore 15 (quindici) e minuti 30 (trenta), proseguendo l'adunanza, per la trattazione degli altri punti di parte ordinaria dello stesso ordine del giorno."

Io Notaio, quale soggetto verbalizzante, attesto che il sistema di collegamento mi ha permesso di percepire adeguatamente i lavori assembleari oggetto di verbalizzazione.


Spese e tasse del presente atto sono a carico del "Fondo PREVIE".

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me completato, di cui ho dato lettura alla componente che lo approva e con me lo sottoscrive, alle ore dodici e minuti quindici omessa lettura degli allegati per volontà della componente stessa.

Consta l'atto di quattro fogli scritti per quattordici intere pagine e parte della quindicesima.

Firmato Alberto Siciliano

" Edoardo Maria Moroni Notaio



**Assemblea dei Delegati - Previp Fondo Pensione
29 giugno 2020**

Votazioni elettroniche tramite piattaforma web ELIGO

Presenti 59, di cui 1 per delega. Aventi diritto 60.

Elenco Presenze

Delegati dell'Assemblea di Previp Fondo Pensione

SOCII BENEFICIARI		SOCII ADERENTI			
Nome	Cognome	Nome	Cognome		
1	Laura	Bagnoli	31 Francesca	Brisci	
2	Stefano	Capè	32 Maurizio	Cartia	
3	Giulio	Carrozzo	33 Paolo	Casoni	
4	Alessandro	Cesca	34 Marco	Castoldi	
5	Federico	Cillocu	35 Paolo	Cignoli	
6	Fabio	Cosentino	36 Luigi Maria	Colombo	
7	Primiano	Di Paolo	37 Fabio	Croci	
8	Gianni	Di Rico	38 Alessandro	De Felice	
9	Gaetano	Errico	39 Ugo Luigi	Denò	
10	Lorecana	Falcone	40 Fabrizio	Diaferia	
11	Emilio	Figini	41 Giulio Alessandro	Donghi	
12	Davide Giuliano	Fugazza	42 Elisa	Evangelista	
13	Paolo Mario	Galli	43 Giovanni	Finorio	
14	Roberto	Giacomini	44 Barbara	Frattini	
15	Paolo	Grasso	45 Chiara Angela Maria	Garlanca	presente per delega (Stefano Toniato)
16	Nicola	Guglielmi	46 Giovanna	Gravina	
17	Carmine	Iandolo	47 Stefano	Lania	
18	Claudio	Iori	48 Alessandro	Merlino	
19	Francesca	Lorusso	49 Erio	Miglio	
20	Giuseppe	Mangia	50 Mauro	Patorini	
21	Graziano	Marini	51 Fabio	Piovano	
22	Luca	Mastromatteo	52 Monica	Porro	
23	Giorgio	Mauri	53 Angela	Ravarelli	
24	Fabrizio	Michelauci	54 Marco Maria	Ronchetti	
25	Francesco	Muratori	55 Giuseppe	Rosa	
26	Roberto	Parodi	56 Paolo	Stella	
27	Gianfranco	Proietti Bocchini	57 Claudia	Stella	
28	Gianfranco	Suriato	58 Stefano	Toniato	
29	Francesco	Tenerelli	59 Giuliana	Vigato	
30	Achille	Tortolano			



Punto 1 all'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Risultati votazione elettronica:

Favorevole: 56 di cui 1 per delega (28 Soci Beneficiari – 28 di cui 1 per delega Soci Aderenti)

Astenuto: 2 (2 Soci Beneficiari: Giuseppe Mangia; Luca Mastromatteo)

Contrario: 0

Punto 2 all'ordine del giorno

Progetto di Fusione per incorporazione del Fondo Pensione per il Personale del Gruppo Helvetia.


Risultati votazione elettronica:

Favorevole: 57 di cui 1 per delega (30 Soci Beneficiari – 27 di cui 1 per delega Soci Aderenti)

Astenuto: 2 (2 Soci Aderenti: Maurizio Cartia; Elisa Evangelista)

Contrario: 0





Assemblea dei Delegati - Previp Fondo Pensione 29 giugno 2020

Video-conferenza tramite piattaforma web CISCO Webex

Presenti 39. Aventi diritto 60.

Elenco Presenze

Delegati dell'Assemblea di Previp Fondo Pensione

SOCI LAVORATORI		SOCI AZIENDE		
Nome	Cognome	Nome	Cognome	
1	Laura	Bagnai	20 Francesca	Brisci
2	Giulio	Carozzo	21 Maurizio	Cartia
3	Alessandro	Cesca	22 Paolo	Casoni
4	Federico	Gillocu	23 Marco	Castoldi
5	Fabio	Consentino	24 Paolo	Cignoli
6	Primiano	Di Paolo	25 Luigi Maria	Colombo
7	Gianni	Di Rico	26 Fabio	Croci
8	Gaetano	Errico	27 Alessandro	De Felice
9	Loredana	Falcone	28 Ugo Luigi	Dehò
10	David Giuliano	Fuqazza	29 Elisa	Evangelista
11	Paolo Mario	Gali	30 Barbara	Frattini
12	Roberto	Giacomin	31 Giovanna	Gravina
13	Nicola	Guglielmi	32 Stefano	Lania
14	Graziano	Marini	33 Alessandro	Merino
15	Luca	Mastronatteo	34 Mauro	Paterlini
16	Francesco	Muratori	35 Fabio	Pirovano
17	Gianfranco	Suriano	36 Monica	Porro
18	Francesco	Tenerelli	37 Marco Maria	Ronchetti
19	Achille	Tortolano	38 Giuseppe	Rosa
			39 Giiliana	Vgato



ALLEGATO "B" AL N. 161/86 RSP.

Bilancio

2019



Previp, la scelta giusta!



ANNULATO

OMISSIS

2000

Progetto di Fusione

per incorporazione del "Fondo Pensione per il Personale
del Gruppo Helvetia" in "Previp Fondo Pensione"

(redatto in conformità a quanto prescritto dall'art. 33, comma II, del
Regolamento COVIP adottato con Deliberazione del 15 luglio 2010
e modificato e integrato con Deliberazione del 7 maggio 2014)





Indice

1. Premessa	pag. 3
2. I fondi pensione interessati dalla Fusione	pag. 3
3. Eventuali modificazioni dello Statuto	pag. 3
4. Obiettivi dell'operazione, vantaggi e costi per gli Iscritti, impatto sulle strutture organizzative	pag. 4
4.1 Obiettivi dell'operazione	pag. 4
4.2 Vantaggi per gli Iscritti	pag. 4
4.3 Costi per gli Iscritti	pag. 5
4.4 Impatto sulle strutture organizzative del Fondo incorporante	pag. 6
5. Confronto tra le principali caratteristiche dei Fondi interessati dall'operazione	pag. 6
6. Descrizione delle modalità di realizzazione dell'operazione	pag. 7
6.1 Profili normativi e tempistiche dell'operazione	pag. 7
6.2 Situazione patrimoniale	pag. 7
6.3 Prosecuzione dei rapporti giuridici del Fondo incorporante	pag. 8
6.4 Migrazione dei comparti di investimento	pag. 8
6.5 Decorrenza degli effetti civili, fiscali e contabili	pag. 8
6.6 Profili di tutela degli iscritti	pag. 8
7. Eventuali modificazioni del Progetto di Fusione	pag. 9

Allegato I – Statuto del Fondo incorporante

1. Premessa

Ai sensi dell'articolo 33, comma II, del Regolamento COVIP, adottato con Deliberazione del 15 luglio 2010 e modificato e integrato con Deliberazione del 7 maggio 2014, e dell'articolo 2501-ter del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione di Previp Fondo Pensione (di seguito anche "**Fondo incorporante**"), iscritto alla Sezione Speciale I dell'Albo dei Fondi pensione con il n. 1241, con sede legale in Milano, Viale Vittorio Veneto n. 18, e il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione per il Personale del Gruppo Helvetia (di seguito anche "**Fondo incorporando**"), iscritto alla Sezione Speciale I dell'Albo dei Fondi pensione con il n. 1566, con sede legale in Milano, Via G. B. Cassinis n. 21, procedono alla redazione del presente Progetto di fusione per incorporazione del Fondo Pensione per il Personale del Gruppo Helvetia in Previp Fondo Pensione.

I fondi pensione in questione hanno preliminarmente verificato e confermano le seguenti condizioni:

- i fondi coinvolti nell'operazione di fusione appartengono alla medesima tipologia, essendo fondi pensione preesistenti a contribuzione definita;
- le politiche di investimento dei comparti assicurativi dei due fondi sono tra loro comparabili trattandosi di gestioni assicurative con garanzia di rendimento collegate a Gestioni Separate di Imprese di Assicurazione;
- gli iscritti del Fondo incorporando, a seguito della fusione, potranno accedere a una proposta previdenziale maggiormente articolata e ottenere, dall'impiego delle proprie risorse, combinazioni rischio/rendimento efficienti nell'arco temporale coerente con i personali bisogni previdenziali;
- il passaggio dal Fondo incorporando al Fondo incorporante avverrà senza spese o oneri alcuni a carico degli iscritti;
- il passaggio dal Fondo incorporando al Fondo incorporante avverrà senza soluzione di continuità nella gestione delle posizioni individuali interessate all'operazione di fusione.

2. I fondi pensione interessati dalla Fusione

	Fondo incorporante	Fondo incorporando
Denominazione	Previp Fondo Pensione	Fondo Pensione per il Personale del Gruppo Helvetia
Sede legale	Viale Vittorio Veneto n. 18 – Milano	Via G. B. Cassinis n. 21
Iscrizione Albo	n. 1241	n. 1566
Numero iscritti	28.730 (al 31/12/2018)	619 (al 31/12/2018)
ANDP	€ 2.442.809.233 (al 31/12/2018)	€ 42.337.713 (al 31/12/2018)

3. Eventuali modificazioni dello Statuto

Lo statuto dell'incorporante "Previp Fondo Pensione" non subirà modificazioni derivanti dall'operazione di cui al presente Progetto di fusione.



4. Obiettivi dell'operazione, vantaggi e costi per gli Iscritti, impatto sulle strutture organizzative

4.1 Obiettivi dell'operazione

In linea con gli indirizzi generali espressi dalla COVIP in ordine all'opportunità di accorpate e consolidare le forme pensionistiche, l'operazione di fusione per incorporazione del Fondo Pensione per il Personale del Gruppo Helvetia in Previp Fondo Pensione si configura come razionalizzazione di un presidio di previdenza complementare aziendale di dimensioni troppo esigue per giustificare una più complessa organizzazione - e costi inerenti - per l'allineamento alla nuova normativa di settore e si pone di raggiungere i seguenti obiettivi:

- i. offrire alla totalità dei destinatari una gestione multi comparto al fine di ampliare le possibilità di allocazione del risparmio previdenziale - sia in gestioni assicurative che finanziarie - e consentire al singolo aderente di determinare il profilo di investimento più consono a soddisfare le proprie esigenze;
- ii. ottimizzare e consolidare l'offerta di previdenza complementare rivolta ai destinatari delle due forme pensionistiche interessate all'operazione, mediante l'identificazione di un unico fondo pensione, maggiormente strutturato e in grado di usufruire di economie di scala che favoriscono una più efficiente gestione dell'attività;
- iii. ridurre i costi fissi in capo all'Impresa promotrice del Fondo incorporando, soprattutto alla luce degli aggravii conseguenti l'attuazione della Direttiva IORP II, grazie a una forma (il Fondo incorporante) già strutturata per far fronte all'adeguamento alla nuova normativa, un impiego più efficiente delle risorse economiche e del personale deputato alle attività previdenziali e un azzeramento delle uscite connesse alle esternalizzazioni (gestione amministrativa) e alle spese di associazione ai principali enti di settore;
- iv. salvaguardare le posizioni previdenziali dei destinatari, preservando i diritti e le garanzie acquisite tempo per tempo senza soluzione di continuità e mantenendo l'anzianità previdenziale maturata e la qualifica fiscale di "nuovo iscritto" o di "vecchio iscritto";

4.2 Vantaggi per gli Iscritti

L'operazione di fusione ha l'obiettivo di determinare un complessivo miglioramento dell'efficienza gestionale e amministrativa che avvantaggia tutti gli iscritti.

Gli iscritti al Fondo incorporando - fermo restando il mantenimento delle condizioni sulle posizioni maturate senza soluzione di continuità - a seguito della fusione avranno accesso a una pluralità di opzioni di investimento, in precedenza non disponibili.

Il Fondo incorporando, infatti, è dotato esclusivamente di tre comparti, tutti caratterizzati da una garanzia di rendimento minimo (o comunque non negativo), realizzata attraverso la stipula di apposite Convenzioni Assicurative che investono in Gestioni Separate di ramo I, le quali difficilmente sono in grado di soddisfare le esigenze previdenziali di iscritti appartenenti a popolazioni ampie e diversificate: da un punto di vista socio-demografico la popolazione di riferimento presenta caratteristiche e orizzonti

temporali differenziati a seconda dell'età, dell'inquadramento lavorativo, del settore di attività, delle risorse disponibili; le suddette diversità si riflettono sui bisogni personali, dando origine ad una moltitudine di obiettivi previdenziali, non identificabili in modo uniforme e perseguibili, pertanto, mediante l'offerta di un'adeguata gamma di combinazioni di rischio/rendimento, come quella proposta dal Fondo incorporante.

Quest'ultimo è strutturato in quattro comparti in cui è possibile ripartire sia le riserve maturate fino a quel momento sia i versamenti contributivi che verranno effettuati da quel momento in avanti. L'investimento delle riserve maturate e dei versamenti contributivi non devono seguire necessariamente le medesime regole di allocazione (è possibile indicare % diverse).

Gli iscritti, inoltre, potranno fruire di un arricchimento dei servizi offerti. Il Fondo incorporante attua una serie di iniziative volte a soddisfare i bisogni degli iscritti fra cui anche l'organizzazione presso le aziende sia di "sportelli" informativi con i singoli dipendenti sia assemblee collettive; consente inoltre di programmare incontri individuali presso la propria sede per ricevere una consulenza personalizzata dispone di un servizio di preventivazione e simulazione che facilita le scelte consapevoli di fronte a diverse alternative possibili; si avvale di strumenti telematici quali sms ed e-mail per comunicare tempestivamente agli iscritti eventuali novità riguardanti il Fondo o lo stato di avanzamento delle pratiche; vanta tempi di erogazione notevolmente inferiori rispetto alla media dei maggiori fondi pensione italiani; offre un sito web completamente rinnovato che permette di accedere in modo semplice ed efficace ai servizi del Fondo e ad alcune funzionalità dispositive nell'Area personale; Propone inoltre coperture accessorie a tutela del proprio futuro e di quello dei propri cari; consente di far aderire anche i familiari fiscalmente a carico, i quali potranno beneficiare di una importante opportunità per costruire la futura pensione complementare.

4.3 Costi per gli Iscritti

Si sottolinea che l'intera operazione non comporta alcun costo a carico degli iscritti.

L'impresa promotrice del Fondo incorporando, inoltre, si impegna a sostenere i costi diretti a carico dei propri dipendenti iscritti previsti dal Fondo incorporante, quota associativa, pari a 20 euro pro-capite, e costo di caricamento sui contributi investiti nella Linea 1, pari allo 0,65%. La tabella seguente riporta i costi diretti e indiretti a carico degli iscritti del Fondo incorporando a seguito dell'operazione di fusione.

Costi diretti

Quota associativa (annua)	€ 0
Costo di caricamento sui contributi investiti nella Linea 1 - Gestione assicurativa	0,00%

Costi indiretti

Linea 1 - Gestione assicurativa	Rendimento trattenuto	0,50%
Linea 2 - Total return	Commissione onnicomprensiva	0,25%
Linea 3 - Bilanciata	Commissione onnicomprensiva	0,33%
Linea 4 - Bilanciata azionaria	Commissione onnicomprensiva	0,40%

AD  

N.B.

Alle posizioni previdenziali degli iscritti del Fondo incorporante verranno garantite le condizioni attualmente in essere, senza soluzione di continuità, e le medesime continueranno, pertanto, a essere assoggettate ai seguenti costi indiretti:

	Aliquota di retrocessione	Rendimento minimo trattenuto
Comparto N1	97%	0,40%
Comparto N2	99%	0,20%
Comparto H	98%	-

Per completezza si riportano di seguito le spese per l'esercizio di prerogative individuali del Fondo incorporante e un confronto con il Fondo incorporando.

	Previp Fondo Pensione	Fondo Pensione Personale Gruppo Helvetia
Prestazione pensionistica complementare	nessuna	nessuna
Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)	nessuna	nessuna
Revoca RITA	nessuna	nessuna
Anticipazione per spese sanitarie	nessuna	nessuna
Anticipazione per acquisto prima casa	nessuna	nessuna
Anticipazione per ristrutturazione prima casa	nessuna	nessuna
Anticipazione per ulteriori esigenze	€ 20	nessuna
Trasferimento in uscita	€ 10	nessuna
Riscatto per perdita requisiti partecipazione	€ 10 (€ 20 Cessione V)	nessuna
Riscatto diverso da perdita requisiti partecipazione	nessuna	nessuna
Riallocazione della posizione individuale (switch)	nessuna	nessuna
Riallocazione del flusso contributivo (switch)	nessuna	nessuna

4.4 Impatto sulle strutture organizzative del Fondo incorporante

Non sono previsti specifici impatti dell'operazione sulle strutture organizzative del Fondo incorporante, che già dispone di un organigramma funzionale alle esigenze delle aziende e dei lavoratori soci e di personale dotato di professionalità, competenza ed esperienza adeguate alla gestione di nuovi ingressi, tenuto conto che l'operazione determinerà un aumento del numero degli iscritti e un incremento delle masse gestite inferiore alla soglia del 2%.

Con riferimento alle procedure informatico-contabili, si precisa che il trasferimento delle posizioni dal Fondo incorporando al Fondo incorporante comporterà la migrazione delle posizioni al sistema "KFW" e l'integrazione con i sistemi "legacy" dell'Impresa promotrice del Fondo incorporando.

5. Confronto tra le principali caratteristiche dei Fondi interessati dall'operazione

Il confronto tra le due Forme complementari interessate all'operazione non risulta difficoltoso: come detto il Fondo incorporando opera in via esclusivamente assicurativa attraverso tre comparti gestiti mediante Convenzioni Assicurative che investono in Gestioni Separate; di essi due sono già chiusi a nuove adesioni e nuovi versamenti (comparti denominati N1 e N2), mentre il terzo (comparto denominato H) è ad oggi attivo. Si precisa che la garanzia di rendimento attualmente prestata per nuove adesioni e contributi è pari allo 0,75%; il Fondo incorporante prevede una gestione assicurativa di Ramo V (Linea 1 – Gestione assicurativa garantita) con garanzia di rendimento minimo pari all'**1%**, e tre linee di gestione a carattere finanziario.

Gli Statuti di entrambi i fondi interessati dall'operazione di fusione sono improntati ai principi di democraticità sul modello degli Scemi di Statuto COVIP e gli organi collegiali sono composti pariteticamente da componenti eletti in rappresentanza delle aziende e dei lavoratori soci.

Sono di seguito rappresentate, in forma tabellare, le principali caratteristiche dei fondi pensione interessati dall'operazione di fusione

	Fondo incorporante	Fondo incorporando
Denominazione	Previp Fondo Pensione	Fondo Pensione Personale Gruppo Helvetia
Forma giuridica	Associazione riconosciuta	Associazione non riconosciuta
Regime	Contribuzione definita	Contribuzione definita
Tipo di gestione	Multicomparto	Multicomparto
Comparto garantito	Linea 1 – Assicurativa garantita	Comparto H Comparto N1 Comparto N2
Comparto flessibile	Linea 2 – Total return	-
Comparto bilanciato	Linea 3 – Bilanciata	-
Comparto azionario	Linea 4 – Bilanciata azionaria	-
Banca depositaria	SGSS S.p.A.	-





Service amministrativo	Kirey s.r.l.	Previnet S.p.A.
Revisione legale	Collegio dei Sindaci	Collegio dei Revisori
Controllo interno	Bruni, Marino & Co.	-

5. Descrizione delle modalità di realizzazione dell'operazione

6.1 Profili normativi e tempistiche dell'operazione

L'operazione sarà condotta nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 33 del Regolamento COVIP, adottato con Deliberazione del 15 luglio 2010 e modificato e integrato con Deliberazione del 7 maggio 2014, e degli articoli 2501-ter e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili.

In particolare, l'operazione di cui al presente Progetto di Fusione si articola nelle fasi e secondo le tempistiche di seguito schematizzate:



6.2 Situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale, redatta dall'organo amministrativo dei fondi partecipanti alla fusione, è costituita dal Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 2501-quater del Codice Civile.

6.3 Prosecuzione dei rapporti giuridici del Fondo incorporando

Per effetto della fusione per incorporazione, il Fondo incorporante assume i diritti e gli obblighi del Fondo incorporando, proseguendo in tutti i rapporti giuridici, anche processuali, anteriori alla fusione.

Nel dettaglio, il Fondo incorporante subentrerà formalmente nelle attuali Convenzioni di gestione del Fondo incorporando, senza soluzione di continuità.

Si precisa che il Fondo incorporando, si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 18 del Contratto per la fornitura dei servizi amministrativi, stipulato con Previnet S.p.A. in data 26/07/2010. Il Fondo incorporando eserciterà diritto di recesso di cui all'art. 8.3 del Contratto di servizi stipulato con Mefop S.p.A. in data 13/04/2015, nei termini previsti.

Alla data di redazione del presente Progetto, il Fondo incorporando non è titolare di ulteriori rapporti giuridici attivi, passivi o processuali con terze parti.

6.4 Migrazione dei comparti di investimento

Come precisato al precedente paragrafo 6.3 "Prosecuzione dei rapporti giuridici del Fondo incorporando", il Fondo incorporante, per effetto della fusione, subentrerà nelle attuali Convenzioni di gestione dei tre comparti del Fondo incorporando, senza soluzione di continuità e senza che intervenga alcuna modifica. Nel dettaglio, le suddette Convenzioni confluiranno nella "Linea 1 – Gestione assicurativa garantita" del Fondo incorporante e regolamenteranno le posizioni previdenziali degli iscritti del Fondo incorporando, maturate fino al momento della fusione.

Successivamente alla fusione e salva diversa volontà dell'aderente, i contributi saranno versati nella "Linea 1 – Gestione assicurativa garantita" e saranno assoggettati alle condizioni economiche specificate al precedente paragrafo 4.2 "Costi per gli Iscritti".

Non realizzandosi fusione di comparti, non si rende necessaria alcuna operazione di concambio per i comparti finanziari né operazioni straordinarie per i comparti assicurativi.

Parimenti, poiché la fusione non determina alcuna modifica dei comparti in essere, non si rende necessario apprestare specifici presidi volti alla verifica dei limiti di investimento del Fondo incorporante.

6.5 Decorrenza degli effetti civili, fiscali e contabili

La Fusione produrrà gli effetti giuridici a decorrere dalla data dell'Atto notarile di Fusione.

Le operazioni del Fondo incorporando saranno imputate al bilancio del Fondo incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità con quanto previsto dall'art. 2504-bis, comma III, del Codice Civile.



6.6 Profili di tutela degli iscritti

Le ragioni sottostanti all'operazione di cui al presente Progetto di Fusione rispondono in primis all'esigenza di tutelare gli interessi degli iscritti del Fondo incorporando, mediante l'accesso a un'offerta previdenziale completa -attuata mediante gestione sia assicurativa sia finanziaria- e in grado di soddisfare i diversi bisogni previdenziali dei singoli.

Da un punto di vista economico, le forme di tutela degli iscritti si sostanziano nella neutralità dell'operazione -che non prevede alcun costo in capo all'aderente- e nell'impegno dell'impresa promotrice del Fondo incorporando a sostenere i costi diretti a carico dei propri dipendenti iscritti, quota associativa e costo di caricamento sui contributi versati nel comparto assicurativo, previsti dal Fondo incorporante.

Agli aderenti del Fondo incorporando che confluiranno nel Fondo incorporante è assicurata, inoltre, la tutela dei diritti acquisiti e delle prerogative in essere.

In particolare, saranno mantenute inalterate l'anzianità di iscrizione maturata nel Fondo incorporando, la qualifica fiscale acquisita ("vecchio iscritto" o "nuovo iscritto") e i livelli/percentuali di contribuzione a carico azienda definiti dall'accordo aziendale rinnovato alla fine del 2019.

Verranno altresì garantite, nel rispetto delle pattuizioni stabilite dalla contrattazione integrativa aziendale del Gruppo Helvetia, la copertura Temporanea Caso Morte (TCM) con i relativi capitali assicurati e la collegata copertura per "malattie gravi" (c.d. dread disease) che prevede al verificarsi dell'evento assicurato la liquidazione del 25% del capitale assicurato dalla copertura TCM.

Verrà altresì garantito il mantenimento delle condizioni sulle posizioni maturate, senza soluzione di continuità, tramite il subentro nel Fondo incorporante nelle Convenzioni di gestione assicurativa del Fondo incorporando.

Per quanto riguarda i versamenti futuri, gli iscritti avranno la possibilità di proseguire il proprio piano previdenziale mediante l'investimento in comparti finanziari e/o in un comparto assicurativo garantito avente caratteristiche simili rispetto a quello nel quale attualmente si trovano, e una garanzia di rendimento minimo migliorativa essendo attualmente stabilita nell'1%.

Ulteriore elemento posto a tutela di tutti gli aderenti del Fondo incorporante è rappresentato dalla partecipazione, mediante propri rappresentanti, agli organi collegiali (Assemblea dei Delegati; Consiglio di Amministrazione; Collegio dei Sindaci). Gli iscritti del Fondo incorporando, infatti, avranno i medesimi diritti di voto e di eleggibilità riconosciuti a tutti gli aderenti del Fondo incorporante.

Sia gli iscritti del Fondo incorporando che gli iscritti del Fondo incorporante, infine, saranno destinatari di apposita Comunicazione contenente un'informativa chiara e trasparente relativa all'operazione di fusione in oggetto.

7. Eventuali modificazioni del Progetto di Fusione

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo incorporante e il Consiglio di Amministrazione del Fondo incorporando hanno conferito mandato ai rispettivi Presidenti di apportare al presente Progetto di Fusione le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di disposizioni, istruzioni o indicazioni ricevute dalla COVIP.

Milano, 6 febbraio 2020

Previp Fondo Pensione

Il Presidente



Milano, 13 marzo 2020

Fondo Pensione per il Personale del Gruppo Helvetia

Il Presidente



ALLEGATO I

Con le modifiche deliberate dal
Consiglio di Amministrazione
del 23 maggio 2019.

ALBO COVIP N.1241

Statuto

2019

Previp
FONDO PENSIONE



INDICE

Parte I – Identificazione e scopo	3
Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede	3
Art. 2 – Forma giuridica	3
Art. 3 – Scopo	3
Parte II – Caratteristiche del Fondo e modalità di investimento	3
Art. 4 – Regime della forma pensionistica	3
Art. 5 – Destinatari	3
Art. 5 bis – Soci aderenti	3
Art. 5 ter – Soci beneficiari	4
Art. 6 – Scelte di investimento	4
Art. 7 – Spese	4
Parte III – Contribuzione e prestazioni	5
Art. 8 – Contribuzione	5
Art. 9 – Determinazione della posizione individuale	5
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche	6
Art. 11 – Erogazione della rendita	7
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale	7
Art. 13 – Anticipazioni	8
Art. 13 bis – Prestazioni accessorie	8
Parte IV – Profili organizzativi	9
A) Organizzazione del Fondo	9
Art. 14 – Organi del Fondo	9
Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione	9
Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni	9
Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni	9
Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione	10
Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori	10
Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni	11
Art. 21 – Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità	12
Art. 22 – Presidente	12
Art. 23 – Direttore Generale	12
Art. 23 bis – Responsabile del Fondo	13
Art. 23 ter – Firma e Rappresentanza legale	13
Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione	14
Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni	14
Art. 26 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità	15
B) Gestione patrimoniale, amministrativa e contabile	15
Art. 27 – Incarichi di gestione	15
Art. 28 – Banca depositaria	16
Art. 29 – Conflitti di interesse	16
Art. 30 – Gestione amministrativa	16
Art. 31 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio	16
Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio	17

Parte V – Rapporti con i soci	17
Art. 33 – Modalità di adesione	17
Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti	17
Art. 35 – Comunicazioni e reclami	17
Art. 35 bis – Clausola compromissoria	18
Parte VI – Norme finali	18
Art. 36 – Modifica dello Statuto	18
Art. 37 – Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio	18
Art. 38 – Rinvio	18



PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO

Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. La “Cassa di Previdenza Integrativa Pensionistica e Assistenziale, PREV.I.P.”, istituita in data 28 novembre 1989 ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal 1° luglio 1997 ha assunto la denominazione di “PREVIP Fondo Pensione”, in seguito indicato “Fondo”.
2. Il Fondo ha durata illimitata fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
3. Il Fondo ha sede in Milano.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.

Art. 3 – Scopo

1. Il Fondo, privo di fini di lucro, ha lo scopo esclusivo di attribuire prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio di base. A tal fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.
2. Il Fondo è retto dalle disposizioni del presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle applicabili norme di legge.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo opera esclusivamente in regime di contribuzione definita, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio di capitalizzazione individuale.

Art. 5 – Destinatari

1. Al Fondo partecipano due categorie di Soci: i Soci Aderenti ed i Soci Beneficiari, per i quali operi una forma pensionistica complementare di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 252/2005 (di seguito “Decreto”).
2. La qualifica di Socio (Aderente e Beneficiario) risulta acquisita, condizionatamente alla verifica dei requisiti richiesti, con l’accettazione della domanda di adesione.
3. La qualifica di Socio (Aderente e Beneficiario) risulta anche acquisita tramite conferimento tacito del trattamento di fine rapporto (di seguito denominato “TFR”) ed in tal caso l’associazione decorre dal mese in cui sono versate per la prima volta le relative quote.

Art. 5 bis - Soci Aderenti

1. La categoria dei Soci Aderenti è costituita dai datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi previsti dalle rispettive Fonti Istitutive, finalizzati alla realizzazione di trattamenti previdenziali di cui all’art. 3, in favore dei propri prestatori di lavoro dipendente, nonché al versamento, esplicito o tacito, di quote di TFR.
2. Divengono Soci Aderenti i datori di lavoro che soddisfino le seguenti condizioni:
 - a) l’invio al Fondo di una domanda di adesione che precisi le caratteristiche del trattamento previdenziale previsto a favore dei propri prestatori di lavoro sulla base di quanto disposto dalla rispettiva Fonte Istitutiva. Quest’ultima va allegata alla domanda di adesione. La domanda di adesione deve, altresì, contenere l’indicazione della cadenza e delle modalità di versamento dei contributi e delle quote di TFR, ivi comprese quelle conferite per invio tacito da prestatori di lavoro;
 - b) il versamento, in via anticipata, della quota associativa annuale, la cui misura è fissata tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 ter - Soci Beneficiari

1. La categoria dei Soci Beneficiari è costituita da prestatori di lavoro subordinato dipendenti dei Soci Aderenti:
 - a) a favore dei quali, in conformità a quanto disposto dalle rispettive Fonti Istitutive, il Socio Aderente è tenuto al versamento di contributi e quote di TFR finalizzati alla realizzazione di trattamenti previdenziali, di cui all'art. 3;
 - b) che abbiano manifestato la volontà di aderire al Fondo mediante sottoscrizione della domanda di adesione;
 - c) che abbiano aderito con conferimento esplicito del TFR ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. a), del Decreto;
 - d) che abbiano aderito con conferimento tacito TFR, ai sensi dell'art.8, comma 7, lett. b), del Decreto.
2. Mantengono la qualifica di Soci Beneficiari:
 - a) i lavoratori che percepiscano le prestazioni pensionistiche a carico del Fondo;
 - b) i destinatari delle previsioni, in materia di previdenza complementare, stabilite dalle rispettive Fonti Istitutive, i quali fruiscano di assegni straordinari in forma rateale di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto interministeriale 28 aprile 2000 n. 158 sulla base di accordi che ne prevedano la possibilità;
 - c) coloro che cessano di contribuire al Fondo e/o che interrompono il rapporto di lavoro con il Socio Aderente, con espressa richiesta di conservazione della posizione individuale.
3. I Soci Beneficiari si distinguono in:
 - a) "vecchi iscritti" ovvero prestatori di lavoro che al 28 aprile 1993 risultavano iscritti a forme pensionistiche complementari, comunque denominate, istituite prima del 15 novembre 1992;
 - b) "nuovi iscritti" ovvero prestatori di lavoro che si trovano in condizione diversa da quella indicata alla lett. a).
4. Sono Soci Beneficiari del Fondo i soggetti fiscalmente a carico dei soci di cui al presente articolo, previa attivazione dell'iscrizione.

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno n. 4 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. È in ogni caso previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
3. Il Socio Beneficiario, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. Il Socio Beneficiario può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione.
4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento, adotta le tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché la ripartizione strategica delle attività.
5. In caso di "Rendita Integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa, salvo diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese relative alla fase di accumulo:
 - a.1) direttamente a carico dei Soci e in particolare:
 - a carico dei Soci Beneficiari in cifra fissa annua pro-capite;
 - a carico dei Soci Aderenti in base al numero dei Soci Beneficiari iscritti;

Art. 6 – Scelte di investimento

AS
Olly



a.2) indirettamente a carico del Socio Beneficiario e in particolare:

- per ciascun comparto finanziario sono determinate in % del patrimonio;
 - per il comparto assicurativo gravano sul rendimento della linea assicurativa e in % sui contributi versati.
- b) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
 - c) Spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie.
 - d) Spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi.
 - d.1) trasferimento ad altra forma pensionistica;
 - d.2) riscatto della posizione individuale;
 - d.3) anticipazioni.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo e la misura delle suddette spese, riportate nella Nota informativa.
 3. Il Consiglio di Amministrazione, qualora sussistano differenze positive tra i costi effettivamente sostenuti e le spese gravanti sui Soci Beneficiari, definirà criteri e modalità di ripartizione di tali differenze tra gli stessi Soci Beneficiari e li indica nel bilancio, nella Nota Informativa e nella comunicazione periodica.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto.
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4. È prevista la destinazione del TFR maturando al Fondo in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
5. L'adesione al Fondo realizzata esclusivamente tramite il conferimento del TFR non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del Socio Beneficiario, né del Socio Aderente, salvo loro diversa volontà. Qualora il Socio Beneficiario contribuisca al Fondo nella misura minima prevista dalle Fonti Istitutive, è dovuto anche il contributo del Socio Aderente, stabilito dalle Fonti Istitutive medesime.
6. In costanza del rapporto di lavoro il Socio Beneficiario ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. Il Socio Beneficiario può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il Socio Aderente è tenuto a reintegrare la posizione individuale del Socio Beneficiario secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il Socio Aderente è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale, che consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Socio Beneficiario, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico del Socio Beneficiario, di cui all'art. 7, comma 1, lett. 1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei singoli comparti:
 - a) il rendimento del comparto assicurativo è calcolato secondo le modalità indicate nel Regolamento della "Gestione Speciale" allegato alla Convenzione stipulata con la Compagnia di Assicurazione; in particolare il rendimento annuo si ottiene rapportando il risultato finanziario della "Gestione Speciale" al valore medio della stessa nell'esercizio di competenza. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività della "Gestione Speciale" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato per i beni di proprietà della Compagnia di Assicurazione.
 - b) Il rendimento di ogni comparto finanziario è calcolato come variazione del valore di quota nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale.
4. Il Fondo, per quanto concerne i comparti finanziari, determina il valore della quota con cadenza almeno mensile e, conseguentemente, il valore della posizione finanziaria di ciascun Socio Beneficiario. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il Fondo attribuisce prestazioni in rendita e in capitale.

2. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza del Socio Beneficiario, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il Socio Beneficiario che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dal Socio Beneficiario per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. Il Socio Beneficiario, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. Il Socio Beneficiario, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6. Nel corso dell'erogazione della RITA il Socio Beneficiario può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione della rate residue.



7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, il Socio Beneficiario ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
 8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
 9. Il Socio Beneficiario ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Il Socio beneficiario può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore del Socio Beneficiario il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
 10. Il Socio Beneficiario che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
 11. Le prestazioni pensionistiche complementari sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
 12. Il Socio Beneficiario che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.
1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
 2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato e al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato, per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
 3. Il fondo può prevedere diverse forme di rendita vitalizia.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. Il Socio Beneficiario, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza il Socio Beneficiario che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata:
 - in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
 - in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata:
 - in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;

Art. 11 - Erogazione della rendita

- a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
 - d) riscattare fino all'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione; l'opzione del riscatto può essere esercitata non più di due volte in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro;
 - e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso del Socio Beneficiario prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
 5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte del Socio Beneficiario con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta completa purché sussistano le condizioni necessarie.
 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
- b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per l'esercizio del diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dal Socio Beneficiario per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta del Socio Beneficiario e in qualsiasi momento.
 6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 13 – Anticipazioni

1. Il Socio Beneficiario può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

Art. 13 bis - Prestazioni accessorie

1. Il Fondo prevede inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
2. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.



PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci;
- d) il Presidente e il Vice Presidente;
- e) il Direttore Generale;
- f) il Responsabile del Fondo.

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è esclusivamente composta dai Delegati dei Soci Aderenti e dei Soci Beneficiari.
2. L'Assemblea è formata da 60 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 30 in rappresentanza dei Soci Beneficiari, 30 in rappresentanza dei Soci Aderenti, eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante del presente Statuto.
3. I Delegati restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
4. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in ordine:
 - a) all'approvazione del bilancio di esercizio;
 - b) al numero, nonché alla nomina e alla revoca, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, per i quali determina altresì l'eventuale emolumento;
 - c) alla nomina e alla revoca dei componenti il Collegio dei Sindaci, per i quali determina altresì l'eventuale emolumento;
 - d) all'esercizio dell'azione di responsabilità.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in ordine:

- a) alle modifiche statutarie;
- b) all'eventuale scioglimento anticipato del Fondo ed alla nomina del/i liquidatore/i.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente. In difetto di entrambi, gli intervenuti eleggono il Presidente dell'Assemblea.
2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione non è previsto un quorum costitutivo e l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
4. Su proposta del Presidente, l'Assemblea designa il Segretario e, dovendosi tenere elezioni, due scrutatori. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto.
5. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
6. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione.
7. L'Assemblea è convocata, anche fuori dalla sede del Fondo, mediante avviso scritto da inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R., telex, telefax o mezzi informatici e telematici almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai Delegati dei Soci Aderenti e ai Delegati dei Soci Beneficiari.
8. Nell'avviso di convocazione va indicato l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza dell'Assemblea.

9. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
10. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal segretario di cui al precedente comma 4 ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso.
11. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da un minimo di 6 membri, ad un massimo di 16. Il numero dei Consiglieri è fissato tempo per tempo dall'Assemblea.
2. Nella nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, deve essere rispettato il criterio della partecipazione paritetica delle due categorie di Soci, Aderenti e Beneficiari.
3. In sede assembleare, ciascuna categoria, attraverso i propri Delegati, elegge, separatamente e sulla base di liste di candidati, i membri del Consiglio di propria pertinenza.
4. Le liste sono proposte con la sottoscrizione di almeno dieci Delegati.
5. Ciascun Delegato non può sottoscrivere più di una lista.
6. Ogni candidato può essere presente in una sola lista.
7. Le liste vanno depositate presso la sede del Fondo almeno quindici giorni prima di quello di indizione dell'Assemblea in prima convocazione chiamata all'elezione: di ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.
8. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato nel comma precedente, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
9. Ogni lista deve essere formata da un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri eleggibili e soddisfare tutte le previsioni di legge.
10. La lista per la quale non siano osservate le previsioni di cui al comma che precede è considerata come non proposta.
11. All'elezione dei Consiglieri si procede come segue:
 - a) ciascun Delegato può votare una sola lista;
 - b) all'interno della lista ciascun Delegato può votare un numero massimo di nomi pari al numero dei Consiglieri da eleggere;
 - c) la lista a cui sono attribuiti un numero di voti pari o superiore ai due terzi dei votanti ottiene la totalità dei componenti del Consiglio. Se nessuna lista raggiunge detto quorum, l'elezione è ripetuta. Dopo la terza votazione senza esito, si procede al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti.
12. Risultano eletti, per ciascuna categoria di Soci, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti all'interno della lista vincitrice. In caso di parità di suffragi prevale il candidato maggiore per età.
13. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
14. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
15. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentrano i primi dei non eletti della lista di candidati cui apparteneva il Consigliere venuto a mancare. Qualora ciò non sia possibile si procede ad un'elezione suppletiva.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, ovvero in caso di dimissioni volontarie di almeno un terzo dei Consiglieri, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. Esso ha la facoltà di delegare parte dei propri poteri ad uno o più Consiglieri.
3. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - a) definisce gli indirizzi generali di gestione del Fondo;
 - b) definisce, adotta ed eventualmente revisiona la politica di investimento idonea al raggiungimento degli obiettivi strategici del Fondo e ne verifica il rispetto; a tal fine il Consiglio di Amministrazione esamina i rapporti sulla gestione finanziaria e valuta le proposte formulate dalla Funzione Finanza;
 - c) esercita il controllo sull'attività svolta dalla Funzione Finanza, assumendo le relative determinazioni;
 - d) approva le procedure interne di controllo della gestione finanziaria, tenendo conto delle proposte formulate dalla Funzione Finanza;
 - e) stabilisce le forme di gestione e stipula le inerenti convenzioni;
 - f) sceglie la banca depositaria e stipula la relativa convenzione;
 - g) seleziona gli operatori specializzati a cui affidare la gestione amministrativa e contabile del Fondo e stipula le relative convenzioni;
 - h) individua una o più compagnie di assicurazione, cui affidare l'erogazione delle prestazioni pensionistiche e stipula le relative convenzioni;
 - i) determina le prestazioni accessorie e stipula le connesse convenzioni;
 - j) esercita il diritto di voto relativo ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo, anche attraverso il conferimento di apposita delega;
 - k) nomina il Direttore Generale del Fondo ai sensi dell'art. 23;
 - l) nomina il Responsabile del Fondo ai sensi dell'art. 23 bis;
 - m) predispone il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - n) propone le novelle allo Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - o) realizza le modifiche statutarie necessarie a seguito di interventi normativi o regolamentari portandole a conoscenza dell'Assemblea, nella prima adunanza utile;
 - p) valuta l'esigenza di redigere uno o più regolamenti applicativi della disciplina statutaria e ne cura la predisposizione, dandone opportuna informazione all'Assemblea;
 - q) sovrintende alla realizzazione delle comunicazioni periodiche ai Soci, in particolare quelle di cui all' art. 10;
 - r) stabilisce i contenuti della documentazione informativa di cui art.7, comma 1, lett. b);
 - s) segnala alla Covip i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Decreto;
 - t) delibera sull'accettazione delle domande di adesione al Fondo, con facoltà di delegare tale competenza al Direttore Generale;
 - u) pone in essere ogni attività e/o iniziativa necessaria o utile per la miglior amministrazione del Fondo;
 - v) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio.

Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno, anche fuori della sede del Fondo, per deliberare in merito al progetto di bilancio ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia formale richiesta, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
3. I Consiglieri sono convocati con avviso scritto da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., telex, telefax o mezzi informatici e telematici, almeno cinque giorni prima della adunanza consiliare, fatta eccezione per i casi d'urgenza. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.
4. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito seguire e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificati questi requisiti, il Consiglio si considera svolto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve presenziare altresì il Segretario della riunione, per la stesura del verbale.
5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il suffragio favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6. Alle riunioni del Consiglio partecipano il Direttore Generale e il Responsabile del Fondo, con diritto di parola ma non di voto.
7. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.
8. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
9. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 22 – Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti i soci Aderenti e i Soci Beneficiari.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
 - a) sovrintende al funzionamento di Previp;
 - b) convoca e presiede le sedute dell'Assemblea;
 - c) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - d) informa la COVIP di ogni variazione o innovazione concernente Previp, documentandola adeguatamente;
 - e) tiene i rapporti con gli Organismi esterni salvo diversa delega del Consiglio;
 - f) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.
4. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 23 – Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. All'atto della nomina, nel rispetto dello Statuto e della vigente normativa, sono determinati i compiti ed i poteri attribuiti al Direttore Generale del Fondo, al quale comunque compete:
 - a) attuare le decisioni del Consiglio di Amministrazione;
 - b) supportare il Consiglio di Amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo le necessarie analisi e valutazioni in ordine alla coerenza delle scelte medesime con gli indirizzi strategici assunti dal Consiglio di Amministrazione e alla loro compatibilità con il quadro normativo e con le risorse disponibili per il funzionamento del Fondo;
 - c) fornire al Consiglio di Amministrazione elementi e criteri di analisi idonei a consentire la valutazione delle esigenze previdenziali e delle valutazioni degli iscritti e predisporre procedure per la trattazione di eventuali reclami e la registrazione degli stessi in un apposito registro;



- d) coordinare la struttura operativa del Fondo, curando l'efficiente organizzazione del Fondo attraverso la definizione dei processi di lavoro, la formazione e la valorizzazione delle risorse umane, l'ottimizzazione dell'uso delle risorse strumentali;
 - e) attivare i controlli di gestione volti a verificare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative, ivi comprese quelle affidate in outsourcing.
2. Il Direttore Generale del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
 3. L'organo di amministrazione provvede, nelle deliberazioni relative all'assetto organizzativo, a specificare le attribuzioni funzionali conferite al Direttore Generale.
 4. Il Direttore Generale del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definite dalla normativa tempo per tempo vigente.
 5. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
 6. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore Generale del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
 7. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che il Direttore Generale ricopra anche l'incarico di del Fondo Responsabile del Fondo; in tal caso, lo stesso dovrà compiere anche le attività indicate dal successivo art. 23 bis.

Art. 23 bis – Responsabile del Fondo

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina e, all'occorrenza, revoca il Responsabile del Fondo, scegliendolo anche fra i non Soci, e ne determina gli eventuali emolumenti.
2. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione circa i risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del c.c.. Il Responsabile partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.

3. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:
 - a) verificare che la gestione del Fondo stesso sia svolta nell'esclusivo interesse dei Soci Beneficiari, nel rispetto delle Fonti Istitutive, della normativa vigente nonché delle disposizioni dello Statuto;
 - b) vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna Linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
 - c) inviare alla Covip, sulla base delle disposizioni da essa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - d) vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare i Soci Beneficiari;
 - e) segnalare alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Responsabile dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e il suo mandato è rinnovabile.
5. Il Responsabile del Fondo deve vantare i requisiti di onorabilità e di professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
6. Il venire meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
7. Il Consiglio di Amministrazione accerta il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei previsti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità.

Art. 23 ter – Firma e rappresentanza legale

1. Hanno la rappresentanza legale del Fondo:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vice Presidente;
 - c) il Direttore Generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Procuratori, anche tra i non Soci, con potere di firma, limitatamente all'attività di gestione ordinaria del Fondo.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione ai quali siano conferite deleghe devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere dalla a) alla f) del comma 1 dell'art. 2 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 79 del 2007 e successive modificazioni.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. La gestione del Fondo è vigilata da un Collegio dei Sindaci costituito da quattro componenti effettivi e da due supplenti, nominati anche fra i non Soci.
2. Nella nomina dei componenti del Collegio dei Sindaci deve essere rispettato il criterio della partecipazione paritetica delle due categorie di Soci, Aderenti e Beneficiari.
3. In sede assembleare, ciascuna categoria, attraverso i propri Delegati, elegge separatamente e sulla base di liste di candidati i membri del Collegio di propria pertinenza, titolari e supplenti.
4. Le liste devono essere proposte da non meno di dieci Delegati. Ciascun Delegato non può sottoscrivere più di una lista.
5. Ogni candidato può essere presente in una sola lista.
6. Le liste vanno depositate presso la sede del Fondo almeno quindici giorni prima di indizione dell'Assemblea in prima convocazione chiamata all'elezione e di ciò va fatta menzione nell'avviso di convocazione.
7. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato nel comma che precede, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
8. Ogni lista deve essere suddivisa in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, con l'indicazione di almeno due nominativi, ed una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, con l'indicazione di almeno un nominativo.
9. La lista per la quale non sono osservate le previsioni recate dai commi che precedono è considerata come non presentata.
10. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:
 - a) ciascun Delegato può votare una sola lista;

- b) i voti ottenuti da ogni sezione di ciascuna lista sono divisi per uno, due, tre, e così via, secondo il numero progressivo col quale i candidati siano stati elencati nella rispettiva sezione;
- c) i quozienti ottenuti sono attribuiti progressivamente ai candidati di ogni sezione di ciascuna lista secondo l'ordine da essa previsto ed ordinati successivamente in un'unica graduatoria decrescente;
- d) risultano eletti, per ciascuna categoria di Soci, i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti ed in caso di ulteriore parità il candidato maggiore di età.
- e) Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

11. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
12. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentra il supplente eletto nella lista di candidati cui apparteneva il Sindaco da sostituire.
13. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 4 (quattro) mandati consecutivi.
14. I Sindaci eleggono nel proprio seno il Presidente del Collegio.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita, la funzione di controllo contabile.



3. Spetta, inoltre, al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo istituzionale. Il Collegio deve riferire alla Commissione di Vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo medesimo, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Decreto.
4. Il Collegio dei Sindaci accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio esprime, inoltre, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio.
5. Nell'espletamento della funzione di controllo contabile, di cui al comma che precede, è attribuita al Collegio dei Sindaci la facoltà di procedere collegialmente all'accertamento del patrimonio del Fondo e di effettuare, anche individualmente, atti di ispezione e di controllo.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
7. Il Collegio dei Sindaci deve convocare l'Assemblea nel caso di omissione e di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle adunanze dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità dei Consiglieri di Amministrazione. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
6. I componenti il Collegio dei Sindaci devono vantare requisiti di onorabilità e di professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
8. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
9. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 26 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno 4 volte l'anno.
2. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata A.R., telex, telefax o mezzi informatici e telematici, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvi i casi d'urgenza. La comunicazione deve recare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.
3. Il Collegio redige il processo verbale di ciascuna riunione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Revisori e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti.

Art. 27 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti, salvo quanto disposto al successivo comma 2, sono affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi nei limiti previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto.

3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
6. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 28 - Banca depositaria

1. Le porzioni di patrimonio del Fondo di cui alle linee in gestione finanziaria sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
3. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
4. Per la scelta della Banca depositaria il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di Banca depositaria.

Art. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 30 - Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.



3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione del consiglio di amministrazione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V – RAPPORTI CON I SOCI

Art. 33 – Modalità di adesione

1. L’associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L’adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente. L’associazione decorre dal mese successivo all’accettazione della domanda di adesione.
2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. Il Socio Beneficiario è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo. La domanda contiene la delega del Socio Beneficiario al Socio Aderente per la trattenuta del TFR, dei contributi e loro relativi adeguamenti previsti dalle Fonti Istitutive.
5. Compete ai Soci Aderenti verificare e comunicare al Fondo i dati identificativi dei Soci Beneficiari.
6. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica al Socio Beneficiario l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio, il documento sulle anticipazioni di cui all’art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili al Socio Beneficiario secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente al Socio Beneficiario una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull’andamento della gestione.

Art. 35 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

Art. 35 bis - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia relativa all'attuazione o all'interpretazione dello Statuto è devoluta ad un Collegio Arbitrale, composto da 3 membri, il quale risolve la controversia stessa in via irrituale e definitiva entro il termine di novanta giorni dall'accettazione dell'incarico, salvo proroga accordata dalle parti.
2. Ciascuna parte nomina un Arbitro ed il Presidente del Collegio è nominato dagli Arbitri di parte.
3. Qualora una parte non provveda alla nomina del proprio Arbitro entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'altra parte, ovvero qualora il numero degli Arbitri così nominati sia pari, o gli Arbitri non si accordino circa la nomina del Presidente in un periodo di 20 (venti) giorni successivi, la nomina dell'Arbitro o degli Arbitri mancanti è effettuata, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano.
4. In ogni caso il Collegio Arbitrale giudica anche in merito all'entità ed all'accollo delle spese di giudizio nonché alla fissazione dell'ammontare dei danni conseguenti alla violazione delle obbligazioni previste dal presente Statuto.
5. Gli Arbitri devono risolvere la questione che è loro deferita con poteri anche di transigere senza formalità di procedura e con il rispetto del contraddittorio nonché secondo diritto.
6. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili e vincolanti, avendo le parti irrevocabilmente deciso di definire in tal modo, all'attualità per il futuro, in via transattiva attraverso i predetti mandatarî ogni e qualsiasi controversia che insorga tra loro.
7. Sede dell'arbitrato è Milano.

2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
3. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge e i compensi.

Art. 38 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.



ANNULLATO

Milano, 28 maggio 2020

Oggetto

Relazione illustrativa del organo amministrativo sul Progetto di Fusione per incorporazione del "Fondo Pensione per il Personale del Gruppo Helvetia" in "Previp Fondo Pensione", redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile.

1. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

L'operazione prevede la fusione per incorporazione del Fondo Pensione per il Personale del Gruppo Helvetia (di seguito anche "Fondo incorporando"), iscritto alla Sezione Speciale I dell'Albo dei Fondi pensione con il n. 1566, con sede legale in Milano, Via G. B. Cassinis n. 21, in Previp Fondo Pensione (di seguito anche "Fondo incorporante"), iscritto alla Sezione Speciale I dell'Albo dei Fondi pensione con il n. 1241, con sede legale in Milano, Viale Vittorio Veneto n. 18.

2. EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Lo statuto dell'incorporante "Previp Fondo Pensione" non subirà modificazioni derivanti dall'operazione di cui al presente Progetto di fusione.

3. OBIETTIVI DELL'OPERAZIONE

In linea con gli indirizzi generali espressi dalla COVIP in ordine all'opportunità di accorpate e consolidare le forme pensionistiche, l'operazione di fusione per incorporazione del Fondo Pensione per il Personale del Gruppo Helvetia in Previp Fondo Pensione si configura come razionalizzazione di un presidio di previdenza complementare aziendale di dimensioni troppo esigue per giustificare una più complessa organizzazione - e costi inerenti - per l'allineamento alla nuova normativa di settore e si pone di raggiungere i seguenti obiettivi:

- i. offrire alla totalità dei destinatari una gestione multi comparto al fine di ampliare le possibilità di allocazione del risparmio previdenziale - sia in gestioni assicurative che finanziarie - e consentire al singolo aderente di determinare il profilo di investimento più consono a soddisfare le proprie esigenze;
- ii. ottimizzare e consolidare l'offerta di previdenza complementare rivolta ai destinatari delle due forme pensionistiche interessate all'operazione, mediante l'identificazione di un unico fondo pensione, maggiormente strutturato e in grado di usufruire di economie di scala che favoriscono una più efficiente gestione dell'attività;
- iii. ridurre i costi fissi in capo all'Impresa promotrice del Fondo incorporando, soprattutto alla luce degli aggravii conseguenti l'attuazione della Direttiva IORP II, grazie a una forma (il Fondo incorporante) già strutturata per far fronte all'adeguamento alla nuova normativa, un impiego più efficiente delle risorse economiche e del personale deputato alle attività previdenziali e un azzeramento delle uscite connesse alle esternalizzazioni (gestione amministrativa) e alle spese di associazione ai principali enti di settore;
- iv. salvaguardare le posizioni previdenziali dei destinatari, preservando i diritti e le garanzie acquisite tempo per tempo senza soluzione di continuità e mantenendo l'anzianità previdenziale maturata e la qualifica fiscale di "nuovo iscritto" o di "vecchio iscritto".

4. SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale, redatta dall'organo amministrativo dei fondi partecipanti alla fusione, è costituita dal Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 2501-quater del Codice Civile.

5. DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILI, FISCALI E CONTABILI

La Fusione produrrà gli effetti giuridici a decorrere dalla data dell'Atto notarile di Fusione. Le operazioni del Fondo incorporando saranno imputate al bilancio del Fondo incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità con quanto previsto dall'art. 2504-bis, comma III, del Codice Civile.

6. RAPPORTO DI CAMBIO

Non realizzandosi fusione di comparti, non si rende necessaria alcuna operazione di concambio per i comparti finanziari né operazioni straordinarie per i comparti assicurativi.

Previp Fondo Pensione

La Presidente



Alberta Siciliano



Copia su supporto informatico, conforme all'originale su supporto cartaceo, firmata come per legge ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 82/2005, che si rilascia per gli usi consentiti.

Milano, 02 luglio 2020

Firmato digitalmente Notaio Edoardo Maria Moroni

